REGOLE

DELLA

VENERABILE REALE ARCICONFRATERNITA

SOTTO IL TITOLO

DI

S. FILIPPO NERI

ERETTA NEL VICO S.ª MARIA DELLA NEVE A CHIAJA

NAPOLI
TIPOGRAFIA DI RAFFAELE CANNAVACCIUOLI
Strada S. Anna de' Lombardi, 47.
1857

RISTAMPATO

SOTTO

L' AMMINISTRAZIONE DE' SEGUENTI

NELL' ANNO 1857

Superiore . .	D. GIOVANNI BARILE
1.° Assistente .	D. RAFFAELE SANSONE
2.° Assistente .	D. SALVATORE D'ALBERO
1.° Consultore.	. . . .
2.° Consultore.	D. LUIGI MOLLICA
3.° Consultore.	D. ANTONIO DE LORENZO
4.° Consultore.	D. GIUSEPPE GAUDIER
Tesoriere . .	D. ERRICO BARILE
Segretario . .	D. CARLO BARILE
Fiscale . . .	D. GENNARO DE LUCA
Padre Spirituale	

(N. B.) Siccome la Congregazione ha fatto un rapporto alla Curia per la scelta d'un Padre Spirituale, così la detta Curia non l'ha ancora risoluto.

INDICE

FERDINANDUS IV. REX UTRIUSQUE SICILIÆ HIERUSALEM, ET INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ E PLACENTIÆ CASTRI, MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ.

Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, cum nihil sit, quod tam praeclaros, et uberrimos fructus afferat, quam ipsa pietas, quae non solum eos, qui ea (Dunno favente numine) praediti sunt honestate, humilesque, et summo artifici acceptos reddit; verum etiam ipsorum animos, et voluntates ad se allicit, et ad sydera tollit, et si optimum Principem illa erga omnes, ut deceat in Ecclesias, praecipue hospitalia, aliasque miserabilium, et perrimarum personarum Congregationes ipsam exercere debet, eorumdem piis, et justis supplicationibus annuere, et favere prosequi, et omni adminculo protegere, ut Catholici, et pii, ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet. Qua de re cum pro parte infrascriptorum supplicantium nobis praesentate fuisset infrascripta relatio cum voto de ordine nostro facta per Reverendum Regium Cappellanum Majorem cujus tenor talis est. Videlicet S. R. M. — Per parte degl' infrascritti supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale con Regia decretazione di mia commissione del tenor se-

guente. *Videlicet :* Il Priore , e fratelli della Venerabile Congregazione sotto il titolo di S. Filippo Neri nel Borgo di Chiaja supplicando espongono a V. M. come per il buon governo , e retta amministrazione hanno formato alcuni capi di regole , per maggiormente vivere sotto la protezione di detto glorioso Santo, e comecchè desiderano avvalorarle col vostro Real assenso , e beneplacito , acciò ne possono far uso delle medesime. Pertanto supplicano la M. S. ordinare , che se li spedisca detto Real assenso sopra detti capitoli di Regole , che il tutto lo riceveranno a grazia *ut Deus etc. — Reverendus Regius Cappellanus Major videat et in scriptis referat — Castagnola — Gaeta — Romano — Provisum per regalem Cameram S. Clarae — Neapoli 21 Februarii 1760 — Maestellonus Illustris Marchio Danza Praeses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus. Et Illustris Marchio Fraggianni non interfuit.* E con detto memoriale mi sono state presentate le infrascritte Regole del tenor seguente. *Videlicet.*

CAPITOLO I.

Della ricezione de' fratelli.

1.° Essendo stata la nostra Congregazione fondata da Marinari, e Giardinieri della sola ottina di Chiaja, perciò chi vorrà alla medesima aggregarsi per Fratello, dovrà essere Giardiniero, Marinaro, o di altro ceto della suddetta ottina, in esclusione delle altre ottine, a quale effetto dovrà dare memoriale al Priore, spiegando in esso il nome, cognome, e mestiere, e la domanda del quale sarà rimesso al Fiscale, acciò informandosi del soggetto, ne faccia ad esso distinta relazione, e ritrovandosi di buona vita, fama, e costumi, dovrà il Priore, proporlo alla Congregazione; e concorrendovi la maggioranza de' voti di essa, resterà ammesso, indi dovrà fare il noviziato per lo concorso di sei mesi continui sotto l'ubbidienza del Maestro de' Novizi, qual tempo scorso, essendosi mostrato degno di essere ricevuto alla fratellanza, dovrà il Maestro de' Novizj presentarlo al Priore, dal quale proponendosi alla Congregazione sarà ricevuto, concorrendovi come sopra la maggioranza de' voti di essa, ben inteso però che durante il Noviziato dovrà essere privo di voce attiva e passiva e de' suffragj, e nel tempo che dovrà trattarsi in Congregazione la sua ricezione, dovrà detto Novizio stare fuori della medesima, affinchè si faccia con libertà; dopo che sarà stato ricevuto dovrà confessarsi, e comunicarsi, ed indi dal Priore gli sarà posta la veste di Fratello, lo farà sedere tra di essi, e notare il suo nome, mestiere, e la giornata della ricezione nel libro de' Fratelli. Ogni Fratello ricevuto, ed ammesso dovrà pagare per sua entratura carlini dieci essendo di anni diciotto, ducati tre, essendo di anni venticinque, ducati quattro essendo di anni trentacinque, ducati quattro e mezzo, essendo di anni quaranta; dagli anni quaranta in poi sia in arbitrio della Consulta tassarla, purchè non sia meno di ducati sette, a quall'effetto dovrà attendersi sempre la fede del battesimo, a riserba però

de' figli di Fratelli, li quali dagli anni diciotto in poi dovranno pagare la metà di ciò che si è stabilito pagarsi dagli altri, e ciò a contemplazione de' pesi portati da' di loro padri. Li figli della Madonna volendosi aggregare alla nostra Congregazione saranno considerati come proprj figli de' Fratelli pagando ciò che pagano i Fratelli.

CAPITOLO II.

Dell' obbligo di ciascun Fratello.

2.° Deve ogni Fratello dopo che sarà stato ricevuto ed ammesso pagare in Congregazione in potere del Tesoriere della medesima, e non in altro luogo grana quindici al mese in ogni prima Domenica, e ritrovandosi legittimamente impedito, dimodochè non potesse di persona portarsi in Congregazione a soddisfare le mesate sudette, potrà mandarle per sua moglie, o figli, a' quali non sarà permesso entrare in Congregazione senza espressa licenza del Priore, o di colui che farà le sue veci, dal qual pagamento mensuale, chi mancherà per tre mesi continui resterà contumace, e come tale privo di voce attiva, e passiva, e de' sussidii, dimodochè morendo in tempo della contumacia, avrà soltanto l' associazione della Confraternita, coltra, bara, e sepoltura, dovendo la spesa della Parrocchia, ed ogni altra farsi dal suo erede. Durante la contumacia non potrà rientrare nel godimento de' sussidii, e di ogni altro, se prima non avrà soddisfatto ciò, che deve, nè possa ammettersi a pagare la contumacia nel tempo che si rattrovasse infermo, carcerato, o assente, ma resterà tale fintantocchè non sarà guarito, sarà stato escarcerato, e ritornerà da fuori, non ostante che pagasse ciò che deve.

3.° Entrato in Congregazione il Fratello dovrà inginocchiarsi avanti l'altare, ed alzarsi dopo il tocco del campanello, che darà il Priore, o chi farà le sue veci, e facendo riverenza all' Altare, ed alla Banca, si anderà a sedere nel suo luogo, ove starà con ogni modestia, e si-

lenzio, e se sarà da qualche Fratello domandato di qualche cosa, gli può rispondere brevemente con voce bassa; se poi il Priore proponendo qualche affare, volesse qualche Fratello dire il suo sentimento, potrà farlo alzandosi in piedi, ed inchinandosi all' Altare, e alla Banca, dica modestamente senza gridi, ed ostinazione ciò che l' occorrerà, e terminato il suo discorso, si sede, ed ove più Fratelli volessero dire il loro parere, allora per non fare confusione, il più vecchio parli prima, e così l' uno dopo l' altro per antichità. Dovranno tutti i Fratelli portarsi in Congregazione ogni prima Domenica di mese, laddove dopo si saranno tutti congregati, diranno cinque poste di Rosario in onore della SS. Vergine, con recitarsi i misteri da meditarsi posta per posta, e finito il Rosario canteranno i fratelli cantori la Litania, la quale si concluderà coll' antifona *Sub tuam praesiduum* con l' orazione corrente, e quella terminata si faranno gli atti di Fede, Speranza, Carità e Dolore; che serviranno per apparecchio alla santa Comunione; e mancando da detta Congregazione per due Domeniche continue, senza legittima causa da palesarsi prima al Priore, ed ottenerne il permesso, sarà dal Priore istesso mortificato in piena Congregazione con qualche penitenza a suo arbitrio, e continuando a mancare per tre Domeniche continue, sarà cassato, precedente la maggioranza de' voti della Consulta, nè possa ammettersi di nuovo se non quando avrà dato segni chiarissimi della sua emendazione, nel qual caso dovrà di nuovo fare il Noviziato, senza però pagare nuova entratura, e dovendosi ricevere dovrà concorrervi l' istessa maggioranza dei voti della consulta. In ogni prima Domenica di mese, e ne' giorni sollenni del Signore, della SS. Vergine, e de' Ss. Apostoli, e di S. Filippo, dovranno tutti confessarsi, e comunicarsi in Congregazione, e chi mancherà di ciò fare per due Domeniche continue sarà ripreso dal Priore in piena Congregazione con qualche penitenza, e dovrà pagare ancora una libbra di cera da consumarsi nel di lui Altare, e non confessandosi e comunicandosi per tre Domeniche

continuo, sarà cassato colla maggioranza de' voti della Congregazione.

4.° Tutti i Fratelli dovranno intervenire nell'associazione de' cadaveri nel caso di morte di qualche Fratello, o Sorella defunta, e moglie, o figlio di Fratello, a qual' effetto ne avranno special chiamata, e colui che mancherà d' intervenire senza causa legittima da manifestarsi al Priore prima della mancanza con ottenerne da questo licenza, dovrà pagare per la prima, seconda, e terza mancanza, un carlino la volta, quale dovrà applicarsi nella celebrazione di messe in suffragio dell' anima del defunto, oltre di quelle che è tenuta la Congregazione farli celebrare, e non pagando detto carlino, se li debbano puntare le mesate con restar contumace; se poi senza legittima causa mancasse per quattro volte continue, sarà cassato dal collegio dei Fratelli per maggioranza de' loro voti. Ove qualche Fratello giocasse a' giuochi proibiti, andasse a conversazioni scandalose, praticasse con donne di mal odore, o bestemmiasse i Santi, o altro dovrà ogni fratello sapendolo darne subito notizia al Priore, dal quale sarà da solo a solo ammonito al ben fare per l' eterna salute, che se con tale avvertimento non si emenderà dovrà ammonirlo in piena Congregazione, e darli qualche penitenza, e vivendo ostinato, ed incorregibile, sarà cassato dalla Congregazione; ed allora sarà ammesso nuovamente, quando avrà dato segni manifesti di sua emenda, e concorrendovi però la consulta, e la maggioranza de' voti segreti de' Fratelli, in qual caso dovrà fare il Noviziato, e pagare la metà dell' entratura pagato in tempo che fu la prima volta ricevuto.

5.° Niun Fratello sia Superiore, sia Officiale, sia Fratello potrà dire a persona fuori della Congregazione, ciò che in essa si farà, e colui che ne farà il contrario, sarà la prima volta ammonito dal Priore, la seconda volta sarà privato di voce attiva, e passiva per quel tempo che stimerà proprio la consulta. Nell' esequie, o in altre processioni niun Fratello potrà alzarsi il cappuccio, e potrà parlare col compagno, o con altri, ma dovrà andare mo-

desto, e composto, e colui, che non adempirà al suo dovere, sarà dal Priore mortificato in pubblica Congregazione a misura della mancanza, e portandosi in tale occasione alla taverna, e altro ridotto col sacco, sarà di fatto cassato colle sudette sollennità.

6.° Se qualche fratello facesse delitto infame, che con decreto di Giudice ne venisse dichiarato colpevole, s' intenda *ipso facto* cassato senza sollennità veruna. Saranno anche cassati coloro, che nell' elezione de' Superiori anderanno estorquendo voti, e faranno l' istesso per la ricezione de' fratelli, o altro, e quelli che saranno condiscendenti pagheranno carlini tre di pena per ciascuno a beneficio della Congregazione. Oltre le cause sudette dovranno cassarsi i fratelli con maggioranza de' voti della consulta de' fratelli, se taluno bestemmiasse in pubblica Congregazione, se da faccia a faccia inginriasse il Priore, o uno degli assistenti, ovvero il Padre Spiritnale, e se finalmente battesse qualche fratello, e ciò senza speranranza alcuna d' esserne riammesso.

CAPITOLO III.

De' sussidii che dovranno godere gli ascritti alla nostra Congregazione.

7.° La Congregazione darà il medico *gratis* al fratello, e per tutta la sua famiglia, cioè moglie, e figli tanti mascoli, che femmine, quale dovrà anche assistere alle Sorelle inferme, e Benefattori, deve però il fratello, la Sorella, o il Benefattore infermo farlo subito sapere al Priore, affinchè per mezzo del Portiere possa farlo chiamare per visitarlo, ed accudirlo nella di lui infermità, come sarà anche visitato, ed accudito dal padre Spirituale, e da' fratelli che dal Priore saranno destinati. Se taluno sarà infermo con febbre assenziale non causata da morbo gallico, podacra, o etticia; la Congregazione per i primi due giorni non gli somministrerà cosa alcuna, continuando la febbre il terzo giorno, sarà soccorso con

carlini dieci, e dal terzo giorno in poi fin tanto soffrirà l'incomodo della febbre, gli sarà somministrato un carlino il giorno per un mese, quale elasso, e continuando la febbre sarà soccorso con altre grana cinque al giorno per un altro mese; ben' inteso però che allora sarà soccorso con detti carlini dieci quando i tre giorni di febbre saranno continui, e successivi l'uno dopo l'altro, qual sussidio dovrà godersi per la sola febbre, precedente fede giurata del medico ordinario della sola Congregazione in esclusione di altri. Morendo qualche fratello o sorella, tutti i fratelli dovranno intervenire all'esequie, la quale si dovrà fare tutta a spese della Congregazione, consistente nella Confrateria, con candele, Parrocchia, coltra, bara, ed ogni altra cosa necessaria, se li canteranno due *libera me Domine*, una in casa del solo defonto fratello, o sorella, e l'altra in Congregazione, dopo che sarà entrato il Cadavere; indi a spese della medesima Congregazione se li faranno celebrare venticinque messe lette così a'fratelli, che alle sorelle in suffragio delle di loro anime. Se poi qualche fratello o sorella eligesse la sepoltura in altra Chiesa, in tal caso dalla Congregazione sudetta se li faranno celebrare nella medesima le sole messe venticinque, senza che sia tenuto ad altro, e morendo fuori di Napoli dovranno darsi agli eredi carlini venticinque, precedente fede del Parroco del luogo, purchè sia partito con licenza, e permesso del Priore. Avrà anche *gratis* la sola Confraternita, coltra, bara, e sepoltura per sua moglie se sarà casato, e per i suoi figli dovendo farsi ogni altra spesa dalla casa del defunto, la quale dovrà pagare un carlino per il fosso della moglie, e dei figli, in altro caso si terrà la spoglia del cadavere. Le vedove de' fratelli godranno lo stesso, guardando il letto vedovile. I figli poi de' fratelli, se saranno maschi, godranno l'associamento sudetto fino all' età di anni diciotto, e passata detta età, non ritrovandosi aggregati alla Congregazione, non godranno cosa alcuna, qual confraternita, bara, coltra, e sepoltura la godranno da anni sette fino alli diciotto, poichè morendo prima di detti

anni sette, avranno la sola terrasanta, e dieci torce, e non altro. Se saranno femmine goderanno ciò che goder devono i sudetti figli mascoli, colle medesime condizioni, che si è detto di sopra, purchè però siano nubili, in altro caso essendo maritate non goderanno cos' alcuna. I figli delle sorelle maritate, a riflesso, che le medesime non portano peso di Congregazione.

8.° Gli sussidi si goderanno dalli fratelli, e sorelle non contumaci, restando in arbitrio della Congregazione fare alli contumaci la sola esequie, consistente nella Confraternita, coltra, bara, e Sepoltura, senza la Parrocchia, purchè i suddetti contumaci si ritrovan ascritti alla Congregazione da anni sei.

CAPITOLO IV.

Degli Officiali, e loro elezione.

9.° Per buon governo, e regolamento di nostra Congrezione, devono in ogni anno eliggersi nella prima Domenica di Febbrajo, il Priore con il sotto-priore, ed il terzo Assistente, e quindi officiali minori, come sono tre Consultori, un Segretario, un Tesoriere, un Procuratore ad esigere, un maestro de' novizii, un altro di cerimonie, due Sagrestani, un Portiere, ed un Portinajo, a riserba del Fiscale, per doversi tal carica esercitare dal Priore, che avrà terminato il suo governo. L' elezione degli officiali maggiori dovrà farsi da' fratelli; quella degli officiali minori dovrà farsi dagli officiali maggiori; il Priore che starà per finire il suo governo, dovrà otto giorni prima per mezzo del Portiere fare la chiamata di tutti i fratelli godenti, e non contumaci; giunti tutti in Congregazione dopo cantata la Litania alla beata Vergine, e detto ancora un *Pater noster* ed un *Gloria Patri* al nostro protettore S. Filippo Neri, dovranno ponersi nell' urna tante palle bianche, quanti fratelli saranno ivi presenti non contumaci, delle quali palle se ne toglieranno dieci, le quali devono essere sei verde, e quattro ros-

se, indi poste tutte insieme le bianche, le verde, le rosse ben ben mescolate, si dispenseranno a tutti i Fratelli per mano del maestro di cerimonie con principiarsi dal più anziano, coloro, che avranno le palle verde saranno gli Elettori, e quelli che avranno le palle rosse saranno i Fiscali dell' elezione, i quali assieme col vecchio Priore, Sottopriore, ed Assistente dovranno assistere all' elezione nella maniera, e modo che siegue: dovranno sedere nella Banca il Priore che avrà terminato il suo governo, il sottopriore, il terzo assistente ed i quattro Fiscali col Segretario, indi coloro ai quali uscirà la palla verde, dovranno sedere in luoghi distinti, affinchè l' uno elettore, che sarà quello, che avrà la prima palla verde, dovrà segretamente nominare *ad aures* della Banca, e Fiscali un fratello probo, e dabbene, il di cui nome sarà notato in un foglio di carta dal Segretario, e così di mano in mano faranno gli altri; fatta e terminata sarà detta nomina, i sei nominati saranno dal Priore pubblicati ai fratelli, indi per anzianità, non già di età, ma di Congregazione, saranno ad uno, ad uno bussolati con palle bianche, e rosse; chi di essi avrà più palle rosse sarà Priore, chi meno sarà sottopriore, e chi più meno sarà terzo Assistente, ed in caso di parità di voti, sarà sempre perferito il più anziano di Congregazione, gli altri nominati, ed esclusi per minorità di voti, resteranno colle cariche di Consultori. Coloro che termineranno il loro governo, non potranno essere ammessi all' istesso esercizio, prima che spiri il triennio del governo, e non avranno dato conto a tenore del concordato di loro amministrazione, nè potranno eleggersi Fratelli per officiali, così maggiori che minori, i quali non abbiano compito anni tre di fratellanza. La Consulta della Congregazione sara composta dal Priore, dal Sottopriore, e terzo Assistente, da quattro Consultori, il primo de' quali sarà il più anziano della Congregazione, e così da mano in mano riguardo agli altri, del Fiscale, che dovrà essere il vecchio Priore, e del Tesoriere, e quanto da costoro sarà determinato, dovrà eseguirsi, come se fosse determinato dall' intero ceto de' fratelli.

CAPITOLO V.

Dell' obbligo di tutti gli ufficiali in generale e particolare.

10. L' obbligo di tutti gli officiali sarà di essere attenti nell' esercizio delle loro rispettive cariche, sforzandosi di essere frequenti alla Congregazione, dar buon esempio di loro, e gli altri fratelli, ed in fine mostrarsi degni di loro officio , al quale sono stati eletti, L' officio del Priore sarà principalmente di mai mancare alla Congregazione , purchè non sia legittimamente impedito , insinuare colle opere , e colle parole ai fratelli il santo timor di Dio, e le opere di pietà, ammonire, e correggere i negligenti, e ricevere i memoriali che li saranno dati da chi vorrà ascriversi per fratello , e rimetterne l' informo nella maniera di sopra si è detto. Dovrà proporre alla consulta tutte le cose rilevanti, e risolvere con maggioranza di voti de' fratelli. Al Priore colla Banca spetterà eleggere gli officiali minori , ad esso dovranno tutt' i fratelli ubbidire in quello , che riguarda la Congregazione, sederà nel primo luogo, terrà il campanello, e darà le mortificazioni ai fratelli, che quelli meriteranno, con tenere su di ciò sempre Iddio avanti gli occhi. Egli assieme cogli assistenti farà i mandati al Tesoriere di pagare ciò che di sopra si è prescritto doversi agli infermi, ed occorrendo altra spesa, che non ecceda i carlini venti potrà farla , ma eccedendo tal somma dovrà proporla alla Consulta, e col parere, e maggioranza de' voti di essa risolvere. Il Sottopriore, ed assistente dovranno anche essi frequentare la Congregazione ; in mancanza del Priore supplirà il Sottopriore, ed in mancanza di questo supplirà il terzo Assistente. I Consultori dovranno risolvere gli affari tutti della Congregazione, unitamente col Priore, Assistenti, Fiscale, e Tesoriere per maggioranza di voti, sederanno in Congregazione nel luogo più vicino al Priore, ed Assistenti, dovranno avere nelle consulte l' intenzione sincera, e libera di ogni passione, e tener presente il vantaggio del luogo.

11.° Il Fiscale deve intervenire in tutte le consulte e procurare sempre il vantaggio della Congregazione, e ritrovandosi impedito in manierachè non potesse intervenire, deve il Priore destinare altro fratello in suo luogo, venendo le regole in qualche parte inosservate, le farà osservare, come altresì farà esigere da' fratelli le pene nelle quali saranno incorsi per l'inosservanza delle regole, ed anche farà istanza per le mesate attrassate e per ogn'altro nelle Regole stabilito. Deve finalmente intervenire nella consegna delle robe della Congregazione, e della Sagrestia, facendole tutte attentamente, e fedelmente notare. Il Tesoriere deve tenere in poter suo non solo la roba della Congregazione, ma anche il denaro tenendolo conservato nella Cassa della Congregazione in tante fedi di credito in testa della medesima. Dovrà tenere due libri, uno d' introito, e l'altro d'esito, e non fare alcun pagamento senza mandato della Banca; finalmente dovrà introitare tutte le rendite della Congregazione, e specialmente le mesate de' fratelli, e sorelle, ed intervenire in tutte le consulte, che si terranno a chiamata del Priore, il medesimo dovrà essere del Borgo di Chiaja, ove risiede il maggior numero de' fratelli, affinchè nelle occorrenze di soccorso a' medesimi, e spese da farsi l'abbiano vicino, e sia a tutti comodo.

12.° Il Segretario dovrà notare i nomi de' fratelli, sorelle, e benefattori, l'età, il giorno della loro ammissione alla fratellanza, come anche il giorno della loro morte, vedendosi qualcuno contumace dovrà puntarlo, e venendo cassato dalla Congregazione dovrà cancellarne il nome dal libro, dovrà registrare tutte le conclusioni che si faranno, e conservarle presso di se, e registrare al libro la soddisfazione delle mesate dei fratelli, sorelle, e benefattori, e farà quanto appartiene alla Congregazione, ben' inteso però, che il Segretario sudetto deve essere persona scribente fuori del ceto de' fratelli, a cui se li pagherà quel fiore l'anno che meglio si potrà convenire. Il maestro de' novizii dovrà istruire i novizii così nell' osservanza delle regole, che nel servizio di Dio, e

nell' esercizio delle cristiane virtù, e dopo il semestre del noviziato dovrà presentare i novizii al Priore, e riferirli come si sono portati.

13.° Il maestro di cerimonie dovrà assegnare a' fratelli il luogo in Congregazione, e fare, che nell' associazione de' cadaveri, ed altre funzioni vadino composti, e con ogni modestia. In Congregazione regolerà tutto ciò che occorrerà in essa di farsi, ed in tempo di elezione dividerà ai fratelli le palle, e riceverà i loro voti.

14.° I Sagrestani avranno la cura di pulire l'altare, preparare le biancherie per servizio dello stesso, e della santa Messa, essendo sporche farle lavare, e riceverne dal Tesoriere il danaro necessario, ed ove si consumassero riferirle al Priore per disporre le nuove. In occasione de' funerali, feste, o altre funzioni dovranno preparare tuttociò che sarà necessario. Il capo Sagrestano sarà tenuto in ogni anno fare l' inventario di tutte le suppellettili della Congregazione, nè potrà improntare cosa veruna a chichesia senza l' ordine della Banca, e controvenendo sarà precedente la maggioranza de' voti de' fratelli cassato.

15.° Il procuratore ad esiggere dovrà esiggere i mandati a favore della Congregazione, e subito consegnare il denaro esatto al Tesoriere, con ritirarsene ricevuta dal medesimo, ed occorrendovi spesa per l'esazione non potrà farla senza l' espresso permesso del Priore.

16.° Il portiere per ogni chiamata di esequie avrà due carlini per sua fatica dalle mogli, e figli de' fratelli, e mancando di chiamare qualche fratello, dovrà egli pagare la pena di quello, ritenendosela la Congregazione dai due carlini, che gli spettano. Il Portinaro dovrà essere il primo a venire in Congregazione, e l' ultimo ad andarsene, sederà vicino la porta per aprirla, e serrarla ai fratelli, nè permetterà l' entrata agli esteri, ma a' soli fratelli, e controvenendo sarà punito in Congregazione dal Priore.

CAPITOLO VI.

Degli obblighi della Congregazione.

17.° Sarà in libertà della Congregazione seppellire esteri nella di lei terrasanta, pagandosi però dalla casa del defunto alla medesima non meno di ducati dodici. Nella 1. Domenica di Febrajo dovrà dispensare ai fratelli, sorelle, e benefattori, ed altri addetti alla medesima la Candelora, quella del Priore, del Padre Spirituale, de'medici, dovrà essere di una libbra, quella del Sottopriore, terzo Assistente, e di tutti gli altri Ufficiali minori, dovrà essere di mezza libbra, quella de' fratelli e sorelle, e benefattori d' once tre per ciascuno. Nel giorno di S. Filippo Neri dovrà con pompa decente sollennizzare la di lui sollennità, nella maniera verrà stabilito dalla Consulta; con figure, e ramaglietti, e volendo portare il Santo in processione, sia in di lei libertà farlo, precedente le debite licenze. Nel giorno poi de' Morti dovrà cantare una messe solenne con cataletto, e cera, e quante messe basse potrà avere in suffragio de' morti; finalmente dovrà dare a' fratelli la veste, quale sarà composta di sacco, e cappuccio bianco, e mozzetta torchina di seta, con l' abitino di argento, ove vi sarà scolpito S. Filippo Neri, cingolo torchino, e non altro.

CAPITOLO VII.

Del monte delle sorelle.

18.° Potrà riceversi per sorella qualunque persona onorata precedente informo del Fiscale, ed approvazione della Consulta, pagando l' entratura nella maniera si è stabilito per i fratelli, oltre all' entratura dovrà pagare grana quindici al mese con portarli di persona in Congregazione in potere del Tesoriere da qual pagamento mancando per tre mesi continui, sarà contumace, e come

tale priva di ogni sussidio, ed in tempo di morte sarà associata dalla Confraternita senza la Parrocchia, e le messe venticinque, dovendo ciò andare a spesa della sua casa. Nel giorno della candelora se li darà la solità candela di once tre come l'avranno i fratelli, ammalandosi con febbre sarà assistita dal medico ordinario di nostra Congregazione *gratis* due volte al giorno, e durante la febbre per tre giorni continui, il terzo giorno sarà soccorsa con carlini dieci, continuando la febbre per lungo tempo, avrà per il primo mese un carlino al giorno, e per il secondo mese grana cinque, qual tempo scorso continuando la febbre non avrà cos' alcuna; qual pagamento si farà dal Tesoriere precedente mandato della Banca e fede giurata del solo medico ordinario di nostra Congregazione. Venendo a morte sarà sepolta a spese della Congregazione dell' istessa maniera, che vengono sepolti i fratelli, e se li faranno celebrare le solite messe venticinque senza esser tenuto ad altro; e morendo fuori Napoli, saranno solamente pagati alla di lei Casa ducati due, e grana 50, purchè sia godente, o siasi fuori portata precedente permesso del Priore, o di altri in suo luogo da registrarsi dal Segretario di nostra Congregazione; quanto si è fin qui detto riguarda le sole sorelle, atteso vengono esclusi da qualunque sussidio i di lei mariti, figli, fratelli, e sorelle, ed altri congiunti. Dovranno ogni giorno recitare cinque poste di Rosario alla Beata Vergine in suffragio de' morti.

CAPITOLO VIII.

Delli Benefattori.

19.° A riserba degli attuali benefattori si stabilisce per capo espresso di non doversene aggregare più in avvenire, dovendo la nostra Congregazione essere composta di soli fratelli e sorelle, gli attuali dunque benefattori, e non altri dovranno pagare grana diecissette, e mezzo al mese in potere del Tesoriere di nostra Congregazione

e chi mancherà dal pagamento sudetto per tre mesi continui incorrerà nella contumacia, e sarà privo di tutto, e continuando per mesi sei, sarà cassato dalla nostra Congregazione precedente però la maggioranza de' voti segreti de' fratelli. Non avranno, nè potranno avere incerenza alcuna negli affari di nostra Congregazione, ma soltanto dovranno ivi portarsi in ogni prima Domenica di mese per confessarsi, e comunicarsi. Essendo correnti, e non contumaci avranno la sola candela in tempo della Candelora, ammalandosi avranno il medico *gratis* per essi, e per la loro famiglia, ed il sussidio come l'anno i fratelli, e morendo saranno sepolti, e suffragati come i fratelli godenti, con tutte quelle condizioni, e riserbe espressata per i medesimi.

CAPITOLO IX.

De' Medici di nostra Congregazione.

20.° La nostra Congregazione dovrà tenere due medici ordinarii per comodo de' fratelli, delle sorelle, e de' benefattori, i quali avranno la provisione d'annui ducati quindici per ciascuno, dovranno assistere ai fratelli, loro famiglie, sorelle, e benefattori in tutto il corso di loro infermità, precedente chiamata del Portiere, con visitarli due volte al giorno, senza potersi da' medesimi pretendere cos' alcuna, da espressarsi i loro obblighi nelle Conclusioni, che a tal' effetto se li faranno, e non riuscendo essi di soddisfazione de' fratelli, sia in libertà della Consulta amoverli, ed altri eleggere in loro luogo in qualunque tempo, anche prima che spirasse l'anno.

CAPITOLO X.

Del Padre Spirituale.

21.° L'officio di questo sarà di dir la messa in Congregazione ogni volta, che in essa si congregheranno i

fratelli, fare ai medesimi un sermone, infervorarli nel servizio di Dio, confessarli, ed istruirli de' divini precetti, e fare tutto ciò che la nuda, e semplice spiritualità riguarda; senza punto ingerirsi nella ricezione e cassazione de' fratelli, e nell' Elezione degl' officiali, ed in ogni altro, che alla temporalità della Congregazione appartiene, dovrà però la Congregazione sudetta riconoscerlo per tale incomodo nella maniera, che meglio potrà col medesimo convenire.

22.° Finalmente stimandosi per giuste canse in qualunque tempo aggiungere, moderare, o riformare quanto in queste Regole si è stabilito, possa farsi concorrendovi la maggior parte de' fratelli radunati in Congregazione a chiamata del Priore.

Si attesta da me qui sottoscritto Archivario della Reale Giurisdizione qualmente essendomi conferito nella Venerabile Congregazione di S. Filippo Neri nel borgo di Chiaja, precedente ordine *Oretenus* dell' illustrissimo Marchese D. Nicolò Fraggianni delegato della medesima Real Giurisdizione a leggere le Regole a' fratelli della medesima, a tal' effetto chiamati, quelle da essi al n.° di 65, benintese, furono accettate, e fatta istanza per la spedizione del Regio Assenso — Napoli il dì 4 di Novembre 1759 — Nicola Gensani Archivario della Real Giurisdizione — Fo fede io qui sottoscritto Segretario della Venerabile Congregazione di S. Filippo Neri del borgo di Chiaja, qualmente i retroscritti fratelli al n. di 65 compongono la maggiore e più sana parte di detta Congregazione, i quali per essere Marinari, e Giardinieri non sanno scrivere, ed a cautela ec. — Napoli a dì 25 Novembre 1759 — Domenico Gialone Segretario — La sudetta firma è stata fatta di propria mano del sodetto magnifico Segretario Domenico Gialone, ed in fede io Notar Franco. Rinaldo di Napoli richiesto ho segnato — *Locus Signi* — Ed avendo maturamente considerato il tenore delle presistenti Regole, le quali non contengono cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizione, o il Pubblico, ma soltanto prescrivono il modo di farsi l' ele-

zione de' Superiori, recezione e cassazione de' fratelli, ed altro, il buon governo della medesima riguarda precedente il parere del Regio Consigliere Presidente D. Onofrio Scassa mio ordinario Consigliere, son di voto, che V. M. può degnarsi concedere su dette Regole il suo Real Assenso, con farli spedire *Priv. in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae* colle seguenti condizioni, e riserve.

23.° Primieramente che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco. Secondo. Che le processioni possino farsi, precedente le debite licenze. Terzo. Che nella reddizione de' conti debba osservarsi il prescritto del Cap. V. Videlicet *et sequentibus* del concordato. Quarto. Che a tenore del suo Real Stabilimento fatto nel 1742, quei, che dovranno essere eletti per Amministratori, e Razionali di detta Congregazione non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbino dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria, e che non siano Consanguinei, nè affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusive *de iure Civilj*. E per ultimo che non si possa aggiungere, o mancare cos' alcuna dalle prescritte Regole, senza il precedente Real permesso di V. M. E. questo ec. Napoli a 31 Marzo 1760 di V. M. Um. vassallo e Cappellano Nicolò Vescovo di Pozzuoli—Onofrio Scassa — Francesco Albarelli — *Die 21 mensis Aprilis 1760 — Neap. Regalis Camera S. Clarae providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regj assensus, servata forma retroscriptae relationis — Hoc suum — Danza Praeses — Castagnola — Fraggianni — Gaeta — Romanus — Mastellonus — Supplentum propterea nobis extiti pro parte supradictum supplicantium, quamvis praeincta Capitula confirmare, approbare, et convalidare cum omnibus, et quibuscumque indicatur Capitulis contentis, et expresses, quamvis opus est de novo assentimur, et consentimur benignins dignaremur. Nos vero dictas petitionibus tam iustis, et piis libenter annuentes in his, et in aliis quamplurimis longe majoribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur; Tenore igitur praesentium de*

certa nostra st. ia deliberate, et consulto, ac ex gratia nostra speciali dicta praeins.tc Capitula, juxta eorum teneres confirmamus, acceptamus , approbamus, et convalidamus nostrerue munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, ex gratia speciali, ut supra assentimur : et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem et consensum interponimus et praestamus cum supradicta clausulis, conditionibus, et limitationibus, contentis, indicta pruens.ta relatione supradicti Reverendi Nostri Regii Cappellani Mojoris ac servata forma relationis praedictae Volentes, et decernentes expresse de eadem stantiam certa nostra, quod praesens nostra confirmatio, approbatio, convalidatio, et quominus opus est nova concessio, sit et esse debeat praedictis Confratribus dictae Congregatianis praesentibus, et futuris in perpetuum semper stabilis, Regalis, valida, fructuosa, et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat, quovis modo diminutionis incommodum aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. In quorum fidem has praesente fieri jussimus, Magno nortro Sigillo inpendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palagio die 31 mensis Maii millesimo septingentesimo sexagesimo 1760.

Pro Rege Pupillo

Dominicus Cattaneo, Michael, Zygio, Jacobus Milano Joseph Pappacode.
Petrus de Bononia, Dominicus de Sangro, Lelius Carafa, Bernardus Janusseos.
Panza Ps.
Fraggianni — *Castagnola*
Romano — *Facto*
Dominus Rex mendavit mihi
D. Thomas Verano a Tecoclis.

V. M. concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitulazione fatta per il Priore, e fratelli della Venerabile Congregazione sotto il titolo di S. Filippo Neri nel

Borgo di Chiaja, circa il buon governo di detta Congregazione, il modo di farsi l' elezione de' Superiori, recezione, e cessazione de' fratelli, e godimento dei suffragii in tempo della loro morte coll' inserta forma della relazione del Reverendo Regio Cappellano maggiore, e servata la forma di quella. *In forma Regulis Camerae Sanctae Clarae.*

Joannes Mastellone.

Solvat pro jure Sigilli
torrenas duodecim.
Giordanini Tara
In Privilegium q : I : p :
De Santis.

Solvit ducatos septem
cum dimidio
Josephus Valle Reg :
Praeceptor :

MODIFICHE, ED AGGIUNZIONI

Fatte in taluni Capitoli delle precedenti regole nell' anno 1824.

Il dì otto del mese di Febbrajo 1824, ad oggetto di dare piena esecuzione a quanto venne stabilito ne' diversi abboccamenti tenuti da' Confratelli di questa Pia adunanza di S. Filippo Neri, fin dall' anno 1821 sotto i priorati del Signor Vincenzo Bolla, e Signor Raffaele Caccaviello suo successore in Governo, intorno alle modifiche, ed aggiunzioni da farsi alle nostre regole riuniti quest' oggi in Consulta, precedente avviso. Noi attuali amministratori, Consultori, e Segretario, abbiamo richiamati gli antecedenti , e fra l' altro le Conclusioni formate a tal' uopo a 24 Luglio 1821, e 27 Aprile 1823 esaminato il contenuto in esse, congregate le idee sotto tutti i rapporti, e penetrati intimamente di quel che si è sempre preteso da tutti i fratelli ascritti al nostro Pio luogo, si è determinato, e stabilito di doversi formare i seguenti articoli di modifiche , ed aggiunsioni alle nostre regole.

1.° Volendosi accrescere il godimento de' beneficii sì spirituali, che temporali è necessario che la mensile prestazione venghi aumentata, e perciò si è risoluto che ciascun fratello, o sorella debba corrispondere, e pagare da oggi innanzi grana venti al mese, ad ogni benefattore gr. 22 e mezzo invece delle grana 15 e grana 17 e mezzo stabilite nel Capitolo 2. della Regola, per poter godere quanto in appresso si dirà, e qualora voglia ciascuno continuare a pagare l' antico solito non debba godere altro che quello stesso anticamente si godeva.

2.° In caso d' infermità di quei fratelli che sono concorsi all' aumento della mensuale prestazione, goderanno oltre del Medico, un sussidio di carlini tre al giorno per il primo mese, o per quel quantitativo di giorni che durerà la febbre, dal dì in cui la febbre li sopravvenne e proseguendo più oltre di un mese, dal primo giorno del

secondo mese goderà grana venti al giorno, e per il terzo mese grana dieci al giorno; rimanendo fermo ciò ch'è stabilito nelle regole al Capitolo 2. per coloro i quali non volessero aumentare la loro prestazione.

3.° Allorchè avverrà la morte del fratello che sarà concorso all' aumento indicato, sarà somministrato alla di lui Casa cinque libbre di cera, quattro per i splendori ed una libbra per l'altarino, camera apparata, letto mortorio, cassa, coltra, ed accompagnamento con dodici poveri di S. Gennaro, e saranno celebrate n. 30 messe in vece delle 25 stabilite nelle regole. Lo stesso sarà somministrato in caso di morte della moglie del fratello, o del benefattore, fuorchè le messe, e le visite di malattie, a cui avran dritto i soli fratelli, e benefattori, ad esclusione de' figli così maschi, che femine, ai quali sarà dato ciò che prescrive la Regola.

4.° Tutti coloro che vorranno essere ammessi nella nostra Pia adunanza da oggi innanzi, sieno fratelli, o sorelle dell'uno, e dell' altro sesso devono corrispondere e pagare quel ch' è prescritto all' articolo 1. della presente Conclusione, e godere tutto, e quanto sia in essa stabilito, restando solo in piena libertà di tutti, e qualsivogliono fratelli, sorelle, benefattori presenti di concorrere, o non concorrere all' aumento proposto, e partecipazione di maggiori beneficii sì spirituali, che temporali.

5.° In caso di contumacia di taluno de' presenti ascritti al nostro Pio luogo che avrà aumentata la sua prestazione, volendo mettersi allo stato di godente per partecipare de' suoi dritti dovrà irremisibilmente recarsi di persona nella Congregazione, purgare la contumacia pagando per intero quel tanto che va dovendo, senza che possono gli amministratori *pro tempore* venire a transazione, o accomodo qualunque, e qualora si facesse un' accomodo sotto qualche colore, o pretesto, non possa all' aggiustato corrispondersi in caso di morte, che solo quello che viene stabilito nella Regola, senz'aver dritto la famiglia a pretendere cos' alcuna di aumento de'beneficii stabiliti nella presente Conclusione.

6.° Morendo fuori della Città qualche fratello di quei concorsi all' aumento della prestazione, o di que' nuovamente ammessi con tale consuetudine, e non volendosi per disposizione del defunto, o della famiglia sotterrarsi il di lui cadavere nella propria Congregazione, goderà la celebrazione delle 30 messe, ed un compenso di ducati quattro da darglisi per le spese dell' esequie in vece di carlini venticinque prescritti nella regola per coloro che non conrorreranno alla presente disposizione.

7.° Essendosi considerato che da oggi, e fino a che il Pio luogo non si metterà in possesso del mensile aumento deve già assumere la soddisfazione degli accresciuti beneficii senz' alcun fondo, è necessario perciò per non recare alcun detrimonio al peculeo attuale della Confraternita di avere qualche somma disponibile per tale oggetto, o perciò conoscendo la piena concorrenza e volontà di mandar ad effetto i proposti articoli degli ascritti attualmente componenti il corpo della Pia adunanza che milita sotto lo stendardo del Glorioso S. Filippo, si è stabilito che ciascun fratello annuisce a siffatto lodevole progetto pagherà per una vice *tantum ad libitum* una somma non meno di carlini cinque, e non più di carlini dieci; che sebbene ve ne saranno alcuni che facilmente per le loro comode finanze le faranno assai più del ducato, questo dipiù compenserà ciò che di meno delle proposte grana cinquanta contribuiranno quelli che per le loro circostanze non sono a portata di poter dare di più.

8.° Della presente conclusione se ne è data formale lettura a tutto il corpo della Congregazione regolarmente convocato con avvisi in iscritto indicanti l' oggetto della chiamata, quindi se ne stenderà atto legale, e sottoscritto da tutti quelli che vi concorrono, legalizzato delle formalità volute dalla legge, avrà tutto il pieno suo vigore come la regola stessa per l' avvenire.

Stante la grave, ed imperiosa necessità di dover la nostra Arciconfraternità, edificarsi una Cappella sepolcrale sul nuovo Camposanto a Poggioreale giusta gli ordini superiori, onde religiosamente interrare tutti quelli che gli appartengono ; e non avendo alcuna rendita, ne alcun fondo di Cassa, ne altri mezzi onde sopperire alla spesa della fabbrica, e tutt' altro occorrendo per là cennata Cappella Sepolcrale, dopo varie sessioni tenute all' uopo, si devenne quindi a stabilire, e conchiudere definitivamente con formale Conclusione de' 19 Feb. 1845 ed approvata dal sig. Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizii ai 5 aprile detto anno 1845 che ogni fratello e sorella tanto gli esistenti , che quelli in appresso si sarebbero aggregati, dovessero pagare una tassa di ducati due , da soddisfarsi o in una volta sola , e da quei che erano facoltosi immediatamente, ed a rate mensili non meno però di grana cinque al mese ; non pagandosi tal tassa in tempo della loro morte perderanno la Camera parata, e cera. Per le vedove poi si è stabilito dover pagare grana tre al mese fino al totale sconto del debito della Cappella, il tutto da starsi pienamente a quanto qui estesamente leggesi in dette Conclusioni in Archivio.

Con due altre conclusioni pienamente accettate da tutti i fratelli godenti nel dì 20 feb. e 8 marzo 1846 venne stabilito, che a quei che rendeansi contumaci , e perchè non oltrepassassero l' anno terzo della loro contumacia venendo a morte gli si accordasse il semplice fosso nella nostra Cappella al Camposanto, e l' accompagnamento dell' esequie, dovendo però pagarsi dalla parte , e famiglia del Cadavere tutte le spese occorrenti niuna esclusa, ed eccettuata, non essendo tenuta la Congregazione a qualunque siasi minima spesa ; e laddove succedesse la morte del Contumace in luogo incomodo ai fratelli, od in tempo di dirotta pioggia, ed eccessivo calore di estate , si dovranno benanche dare per parte della famiglia i candelotti ai fratelli che l' accompagneranno. Le sudette spese , e candelotti quando occorrono debbonsi pagare

dalla famiglia del Contumace al Tesoriero della Congregazione anticipatamente, e nell' atto che daranno avviso della succeduta morte, altrimenti non si disporrà alcuna cosa nè per l' interro, nè per l' accompagnamento ; si ripete che questo si accorda a quei contumaci che non abbiano oltrepassato l' anno terzo. Avveratisi l' eccedenza di tal epoca, non gli si accorderà cosa alcuna, e riguardar si debbono come estranei, e come non avessero giammai appartenuto alla Congregazione. Le mogli, ed i figli poi sì nel primo, che nel secondo caso non godranno cosa alcuna. Tanto fu a pieni voti stabilito, e conchiuso, e gli Amministratori pro tempore sono tenuti di osservare, e far osservare le sud. Conclusioni sotto la loro più stretta responsabilità personale, e morale. Con le sudette due cennate Conclusioni, venne stabilito che presentandosi i contumaci in Congregazione nelle 1. Domeniche di mese, e non in altro tempo od in altro luogo, e chiedessero volersi aggiustare, gli Amministratori dovranno prima osservare scrupolosamente lo stato della loro salute, e quella della intiera famiglia sua e quindi transigerlo alla miglior maniera, purchè però la detta contumacia non avesse oltrepassato l' anno terzo ; in caso diverso l' obbligheranno a pagare l' intera contumacia, oppure a scriverlo di bel nuovo per fratello facendogli pagare quel tanto ch' essi Amministratori crederanno, avendo però sempre riguardo allo stato di salute dell' intera famiglia ; e che la sud. entratura non sia almeno della metà del dare del detto contumace ; e ciò sotto la più stretta corrisponsabilità dei detti Amministratori pro tempore, come il tutto più diffusamente leggesi nel Libro della Conclusione al fol. 93.

Anno 18 { *Superiore* / *1. Assist.* / *2. Assist.* }

Fol.

GENNAJO

FEBBRAJO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Il Fr. Tesoriere

Il Fr. Segretario

Anno 18 { *Superiore* / *1. Assist.* / *2. Assist.* }

Fol.

GENNAJO

FEBBRAJO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Il Fr. Tesoriere

Il Fr. Segretario